

## IMPOSTE SUL REDDITO

## Compensazione orizzontale: vincoli e limiti nell'utilizzo di crediti tributari

di Chiara Grandi, Fabio Landuzzi

Seminario di specializzazione

**Controlli fiscali in tema di Superbonus, detrazioni nell'edilizia e crediti d'imposta**

Scopri di più

Il comma 1, dell'[articolo 17, D.Lgs. 241/1997](#), così recita: «*I contribuenti [...] eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.*».

Trattasi dell'istituto della cosiddetta “**compensazione orizzontale**” (o esterna), in virtù della quale il contribuente può utilizzare **crediti di imposta per estinguere debiti** (di natura diversa rispetto a quella del credito utilizzato).

Essa si distingue dalla “**compensazione verticale**” (o interna) che si configura quando i **crediti e i debiti compensati hanno la medesima natura**.

Tuttavia, se per le compensazioni verticali non sono previsti **limiti**, prima di operare una compensazione orizzontale il contribuente deve prestare **particolare attenzione** e tenere a mente **vincoli e interventi normativi** e di prassi **che si sono succeduti** negli anni.

Attualmente, salvo espressa deroga normativa e/o altri limiti previsti per specifici crediti di imposta, la compensazione esterna può avvenire fino a un limite massimo di **euro 2.000.000** per ciascun anno solare.

Inoltre, in caso di utilizzo di un credito per un **importo superiore a 5.000 euro**, è necessario attendere **dieci giorni** dall'invio del modello di dichiarazione o istanza da cui emerge il predetto credito, previa apposizione del **visto di conformità** da parte di un professionista abilitato. Specifiche deroghe e limiti superiori sono previsti per i soggetti che **fruiscono del regime premiale ISA**, a norma dell'[articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017](#).

Un'importante **preclusione all'utilizzo** dei crediti tributari sorge in presenza di **ruoli scaduti** di importo superiore a **1.500 euro**: in tal caso, l'[articolo 31, D.L. 78/2010](#), che opera solo nel caso

di crediti e debiti relativi alle **imposte erariali**, **vieta la compensazione fino a concorrenza dell'importo del debito** (o dei debiti) per cui è **scaduto il termine di pagamento**. Il medesimo articolo permette al contribuente di **pagare, anche parzialmente, le somme iscritte a ruolo** in modo da riportare l'importo dei debiti scaduti **sotto la soglia dei 1.500 euro** ed eliminare l'ostacolo alla **compensazione** (il versamento dovrà essere effettuato tramite il modello F24 accise utilizzando il codice RUOL).

La norma in oggetto **non** si applica ai **crediti di natura diversa** da quella erariale (i.e. i tributi locali o i crediti di imposta aventi natura agevolativa), i quali potranno, da un lato, essere **liberamente utilizzati** in compensazione con **debiti tributari** indipendentemente o meno dalla presenza di **debiti iscritti a ruolo**, ma, dall'altro, **non potranno essere utilizzati per estinguere quegli stessi debiti scaduti** e rimuovere dunque il limite di compensazione sopra indicato.

A tal proposito, **non è chiaro** se trattasi di un divieto “**relativo**” o “**assoluto**”. La dottrina maggioritaria, infatti, ritiene che la compensazione sia **preclusa fino all'ammontare del debito iscritto a ruolo**. In altre parole, a fronte, per esempio, di un debito Irap scaduto di importo pari a 4.000 euro e di un credito Ires di 7.000 euro, l'importo “vincolato” del credito sarebbe **pari a 4.000 euro**, ben potendo il contribuente compensare liberamente i **3.000 euro “eccedenti”**. Tale comportamento parrebbe coerente con la *ratio* stessa dell'[articolo 31, D.L. 78/2010](#), che, come espresso nella **relazione illustrativa**, è quella di evitare che i contribuenti - che vantano sia crediti che debiti (scaduti) nei confronti dell'erario - utilizzino i crediti senza preliminarmente **estinguere le proprie obbligazioni** «*costringendo gli organi della riscossione a defatiganti attività esecutive, spesso vanificate da delibere spoliatorie preventive del patrimonio del debitore.*».

Di diverso avviso l'**Agenzia delle entrate**, la quale, nella **circolare n. 13/E/2011**, ha espressamente ritenuto che «*nel caso in cui il contribuente abbia crediti erariali di importo superiore a quello iscritto a ruolo, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto*». Aderendo a tale impostazione, il credito Ires di 7.000 euro di cui sopra non potrebbe essere utilizzato neppure parzialmente (i.e. per gli eccedenti 3.000 euro). Parsi questa **un'interpretazione eccessivamente restrittiva**, posto che il soddisfacimento degli interessi erariali sarebbe garantito **dall'importo del credito di pari ammontare rispetto al debito scaduto**.

Accanto a tale vincolo, la **Legge di bilancio del 2024** ha introdotto un'**ulteriore** restrizione, operante a decorrere dal prossimo **1.07.2024**: infatti, «*per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate*» (nuovo [articolo 37, comma 49-quinquies, D.L. 223/2006](#) introdotto appunto dalla L. 213/2023).

Emerge subito una **differenza** con il limite previsto dall'[articolo 31, D.L. 78/2010](#): in caso di debiti erariali iscritti a ruolo per importi superiori a 100.000 euro, il **divieto di compensazione** è **assoluto** e riguarda **tutte** le **tipologie di credito**, anche quelli aventi natura agevolativa e non solamente i crediti per imposte erariali.

A ciò si aggiunge che, per **rimuovere il “blocco”** alla compensazione, è richiesta l'estinzione **integrale** della somma scaduta, senza la possibilità di ridurre il debito al di sotto della soglia di 100.000 euro. Se tale interpretazione, da un lato, è coerente con il tenore letterale della norma, dall'altro fa emergere una **situazione paradossale**: un contribuente con un debito scaduto per un importo pari a 99.000 euro non sarebbe chiamato a rispettare tale vincolo, mentre un contribuente **con debiti scaduti pari o superiori a 100.000 euro**, ma disposto a ridurre, anche in maniera significativa, la propria esposizione, **non potrebbe in alcun modo accedere all'istituto della compensazione**. Non ultimo, se interpretata con questo rigore, la norma potrebbe addirittura precludere la compensazione anche al contribuente che ha ottenuto una **dilazione di pagamento** delle somme iscritte a ruolo.

Data la delicatezza del tema, sarebbe auspicabile un **intervento chiarificatore** da parte dell'Agenzia delle entrate, anche per evitare le conseguenze sanzionatorie che possono essere, in alcuni casi, anche piuttosto rilevanti.